
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ragionevole durata del processo: il giudice deve evitare ed impedire comportamenti che ostacolino la sollecita definizione del giudizio

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, ove la Cassazione afferma che appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio).

...omissis...

1.- Il Tribunale di Lecco ha dichiarato inammissibile (per contrasto della disciplina dell'amministrazione straordinaria con le norme comunitarie) l'azione revocatoria di rimesse in conto corrente in periodo sospetto proposta dalla s.p.xxxxxx. xxxs. nei confronti della sxxx.

Con la sentenza impugnata (depositata il 27.6.2008) la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione del tribunale, ha accolto la domanda e ha condannato la convenuta al pagamento della somma di Euro 823.709,16, oltre interessi.

Contro la sentenza di appello la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso la sxxxxx

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. e formula, ai sensi dell'art. 366 bis - applicabile *ratione temporis* - il seguente quesito: "se la mancata formulazione, nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, delle domande di merito svolte nel primo grado di giudizio, in assenza di qualsivoglia esplicita dichiarazione della volontà di riproporle rinvenibile nell'atto stesso, determini la nullità, per violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., del procedimento e della sentenza di secondo grado, che abbia affrontato il merito della controversia pronunciando su domande tardivamente proposte in sede di precisazione delle conclusioni".

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 342 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 164 c.p.c., comma 4 e art. 161 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e formula il seguente quesito: "se l'incongruità ed incomprendibilità delle conclusioni dell'atto di citazione in appello ne determini la nullità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 164 c.p.c., comma 4 e art. 161 c.p.c., comma 1".

2.2.1.- I primi due motivi del ricorso - esaminabili congiuntamente perché connessi - sono infondati.

Infatti, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la domanda revocatoria era stata ritualmente riproposta con l'atto di appello alle pagine 1 e 2, nella parte motiva del gravame (come, in effetti, ha potuto verificare il Collegio, essendo l'accesso agli atti consentito dal tipo di censura: art. 360 c.p.c., n. 4), così implicitamente ritenendo che la riproduzione di conclusioni concernenti altro giudizio (evidentemente dovuta all'uso della videoscrittura) fosse chiaramente imputabile ad un errore materiale.

Nondimeno, la domanda di merito era stata sostanzialmente riproposta in appello.

2.3.- Con il terzo, il quarto e il quinto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione (in relazione alla dedotta nullità della citazione, al carattere solutorio delle rimesse e alla mancata ammissione della prova testimoniale) senza formulare la sintesi del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c..

Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l'omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui dell'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva

puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonché sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l'illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del provvedimento impugnato.

2.4.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito: "se, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria ex L. 3 aprile 1979, n. 95, l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa pur in presenza di dichiarazione d'insolvenza dell'impresa stessa costituisca un aiuto di stato vietato dagli artt. 87 ed 88 del Trattato UE (ex art. 92 e 93 del Trattato CE), ai sensi della decisione della Commissione 16 giugno 2000, in quanto l'impresa è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento".

2.4.1.- Il motivo è infondato perché secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla L. 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente se esercitata nella seconda fase, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento (da ultima Sez. 1, Sentenza n. 17200 del 29/07/2014).

2.5.- Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e formula il seguente quesito: "se le disposizioni introdotte con il D.Lgs. n. 35

del 2005 (che hanno limitato la revocabilità delle rimesse bancarie a quelle che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione bancaria del fallito nei confronti della banca) abbiano natura di norme di interpretazione ed in quanto tali si applichino retroattivamente alle controversie insorte prima della riforma, con la conseguenza che le rimesse bancarie oggetto della presente controversia debbano ritenersi revocabili solo nella misura in cui abbiano ridotto in modo consensuale e durevole l'esposizione del conto".

2.5.1.- Il motivo è infondato perché secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario L. Fall., ex art. 67, comma 3, lett. b), come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), conv. nella L. n. 80 del 2005, non si applica, ai sensi del cit. D.L. n. 35, art. 2, comma 2, alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, senza che ciò contrasti col principio costituzionale di ragionevolezza, avendo il legislatore tutelato l'affidamento riposto dai creditori concorsuali nella ricostruzione del patrimonio del fallito in base alle regole vigenti al tempo della dichiarazione di fallimento, riservando il mutamento "in peius" delle aspettative di reintegrazione derivante dall'esercizio delle azioni revocatorie ai creditori dei fallimenti aperti successivamente all'entrata in vigore della riforma (Sez. 1, Sentenza n. 9375 del 08/06/2012).

2.6.- Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Nondimeno, l'errore materiale nella formulazione delle conclusioni dell'atto di appello giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

2.7.- Costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui "il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presupposti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., per l'integrazione del contraddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti" (in tal senso, Cass. n. 2723 del 2010; per il riferimento ad una ipotesi di inammissibilità del ricorso, Cass., S.U., n. 6826 del 2010; per ipotesi di rigetto v. Sez. U, n. 21670 del 2013; Sez. 6-1, n. 24540 del 2013). Ed è appunto questa l'ipotesi che si presenta nel caso di specie, atteso che, come si visto, i motivi di ricorso non meritano accoglimento. Ciò giustifica il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio formulata in udienza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2015.